



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2010, proposto da:
Südtirol Service Kg S.a.s., Radio Südtirol Gmbh S.r.l. e Radio
Sonnenschein Kg S.a.s., in persona dei legali rappresentanti *pro*
tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonella e Brizia
Castrignanò ed elettivamente domiciliate presso la Segreteria del
Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

contro

Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, in persona del
Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Ulrike Lobis ed
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale della Regione in
Trento, via Gazzoletti, n. 2

nei confronti di

RMI Gmbh - Radio Media International, non costituita in giudizio

per l'annullamento

- della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige n. 108/09, del 21.12.2009, avente ad oggetto la realizzazione e la messa in onda di servizi radiofonici sui lavori del Consiglio regionale, comunicata alle ricorrenti in data 16 aprile 2010;
- della richiamata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige n. 89/09, del 24.9.2009, avente ad oggetto la realizzazione e messa in onda di servizi radiofonici sui lavori del Consiglio regionale;
- della nota del Segretario generale del Consiglio regionale di data 8.3.2010, prot. n. 436 RegRat;
- delle operazioni svolte, dei relativi verbali, della delibera e/o determinazione di indizione della trattativa privata;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto;
- per la dichiarazione di inefficacia dei conseguenti contratti e/o incarichi, se nel frattempo già stipulati, tra la Regione autonoma Trentino Alto - Adige e RMI - Radio Media International;
- per la condanna della Regione autonoma Trentino Alto - Adige al risarcimento del danno in forma specifica, mediante rinnovazione della procedura nel rispetto delle regole della concorsualità e della pubblicità e, in ogni caso, con ammissione delle ricorrenti;
- per l'accertamento del diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno conseguente alla perdita di chance dovuta alla mancata partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi radiofonici per

cui è causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente Südtirol Service Kg S.a.s. assume di essere un'agenzia di comunicazione che produce file e notiziari per conto di emittenti radio che operano in Alto Adige; le ricorrenti Radio Südtirol GmbH S.r.l. e Radio Sonnenschein Kg S.a.s. sono radio private locali in lingua tedesca che dichiarano di trasmettere da numerosi anni sul territorio altoatesino.

Espongono, in fatto, di essere venute a conoscenza che il Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol aveva intenzione di affidare ad emittenti radio locali la realizzazione e la messa in onda di una serie di programmi radiofonici di informazione sui lavori dell'Assemblea legislativa. A tal fine, la società Südtirol Service, per conto delle due emittenti ricorrenti, nell'autunno dell'anno 2009 avrebbero incontrato i dirigenti responsabili del

progetto al fine di predisporre la propria miglior offerta che avrebbe dovuto concorrere all'affidamento del servizio.

Con nota di data 8.3.2009 il Segretario generale del Consiglio regionale ha comunicato a Radio Südtirol che il servizio era stato affidato alla controinteressata agenzia RMI GmbH - Radio Media International.

In riscontro ad una specifica istanza di accesso presentata il 26.3.2010, le istanti hanno ottenuto copia della deliberazione 21.12.2009, con la quale l'Ufficio di Presidenza aveva deciso di continuare ad affidare la realizzazione di servizi radiofonici in lingua tedesca sulle sedute del Consiglio regionale alla nominata Radio Media International anche per l'anno 2010, nonché della deliberazione del 24.9.2009 con la quale il servizio era stato affidato alla stessa agenzia per i tre mesi ottobre - dicembre 2009.

2. Con ricorso notificato in data 14 giugno 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 29, le società ricorrenti hanno collettivamente impugnato i due provvedimenti con i quali la Regione ha affidato la realizzazione e la messa in onda di programmi radiofonici, precisamente indicati in epigrafe, oltre alla nota di diniego del Segretario generale del Consiglio regionale, chiedendone l'annullamento e deducendo i seguenti motivi di censura:

I - "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, della L. 24.12.1993, n. 537, e dell'art. 23 della L. 18.4.2005, n. 62; violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza, non discriminazione e trasparenza nell'affidamento di appalti pubblici",

posto che sarebbe vietato alle pubbliche amministrazioni rinnovare i contratti per la fornitura di servizi;

II - “violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici; in particolare: violazione dei principi di ragionevolezza, *par condicio*, massima partecipazione ed evidenza pubblica, trasparenza e concorrenza; eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, difetto di motivazione ed istruttoria”, in quanto non sarebbe stato pubblicato il bando di gara; si contesta, inoltre, la motivazione contenuta nella deliberazione n. 89 con la quale è stato considerato che il programma messo in onda da Radio Südtirol 1 coprirebbe anche parte del territorio del Trentino e del Tirolo: in realtà sia Radio Sonnenschein che Radio Südtirol 1 trasmetterebbero in tutta Europa tramite internet ed avrebbero lo stesso bacino d’utenza, salvo un tratto tra Trento ed Affi - che presenterebbe però scarso interesse - coperto dalla sola Radio Südtirol 1;

III - “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della L. 6.8.1990, n. 223; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento e contraddittorietà”, sul rilievo che le Pubbliche amministrazioni, per la promozione della propria attività, dovrebbero suddividere le somme stanziare fra tutte le emittenti radio operanti nel territorio e non destinarle ad una sola di esse.

Con il ricorso è stata altresì presentata l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

3. La Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol si è

costituita in giudizio nei termini di rito eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e chiedendone comunque la ricezione perché infondato nel merito.

4. Alla camera di consiglio di data 9 settembre 2010 il difensore delle istanti ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, fermo restando l'interesse ad un sollecito giudizio di merito.

5. In prossimità dell'udienza di discussione le difese delle parti in causa hanno presentato ulteriore documentazione e memorie riepilogative delle rispettive posizioni.

6. Alla pubblica udienza di data 9 dicembre 2010, sentiti i procuratori presenti, che hanno insistito nelle opposte argomentazioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio deve vagliare le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività sollevate dalla difesa dell'Amministrazione regionale resistente.

2a. Sotto un primo profilo è stata eccepita la tardività della notificazione dell'atto introduttivo, posto che il D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, ha abbreviato il termine per la proposizione del ricorso da 60 a 30 giorni.

Questa parte dell'eccezione non può essere accolta.

2b. Osserva il Collegio, nel caso di specie:

- da un lato, che l'impugnativa si appunta contro le due deliberazioni del Consiglio regionale dell'anno 2009 citate in epigrafe, conosciute dalle ricorrenti a seguito della ricezione delle stesse a mezzo telefax

con la nota di accompagnamento del 16 aprile 2010: è dunque da questa data che è iniziato a decorrente il termine per la loro impugnazione;

- da altro lato, che il citato D.lgs. n. 53, che nelle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ha ridotto il termine per la notificazione, è entrato in vigore il 27 aprile 2010, quando stava già decorrendo il termine di 60 giorni per la notificazione dell'atto introduttivo della presente vicenda.

A fronte di un termine processuale che è mutato durante il suo decorso, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, reputa il Collegio che si debba applicare il principio secondo cui le modifiche normative debbano applicarsi alle fasi nuove e non a quelle non ancora esaurite, occorrendo privilegiare un'interpretazione conforme ai superiori principi di ragionevolezza. Pertanto deve essere seguita l'opzione ermeneutica (fatta propria anche dal successivo codice del processo amministrativo nel quale sono confluite le norme processuali di cui al D.Lgs. n. 53) a tenore della quale i termini in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge proseguivano secondo la previgente disciplina (cfr., in termini, T.A.R. Liguria, sez. II, 13.10.2010, n. 9201).

Da ciò discende che la notificazione dell'impugnativa in esame, effettuata il giorno 14 giugno, è da considerarsi tempestiva.

3a. Sotto altro profilo, è stata altresì eccepita la tardività del deposito dell'atto introduttivo presso la Segreteria del Tribunale, che sarebbe avvenuto oltre il termine di 10 giorni prescritto dal D.Lgs. 20.3.2010,

n. 53.

Questa parte dell'eccezione è invece fondata in quanto la lettera b) del comma 2 quinquies dell'art. 245 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, vigente *ratione temporis*, aveva fissato in 10 giorni il termine per il deposito del ricorso.

3b. L'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato tramite un'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, il quale lo ha spedito a mezzo del servizio postale in data 14.6.2010. Le firme apposte sulle cartoline di ricevimento attestano che i due plichi raccomandati sono stati ricevuti, rispettivamente, dalla Regione il giorno 16 giugno e dall'Agenzia controinteressata il successivo 17 giugno. Per l'effettivo conteggio della decorrenza del termine per il deposito del ricorso occorre avere riguardo al momento in cui la notificazione si è perfezionata per il destinatario, in quanto è questa la data unica e non mobile da cui decorre il termine per il successivo adempimento processuale (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 9.6.2010, n. 155 e 25.2.2009, n. 61). Anche il Consiglio di Stato ha avuto l'occasione per affermare che *“per la decorrenza del termine di deposito del ricorso rileva la data della consegna del plico al destinatario”* (cfr., C.d.S., sez. V, 29.3.2010, n. 1782 e sez. IV, 27.6.2007, n. 3749). Ciò conduce quindi ad osservare che il periodo di 10 giorni per il deposito del ricorso è iniziato a decorrere il giorno 17 giugno 2010 e che il termine finale, tenuto conto che il 27 giugno 2010 era festivo (e che, in tal

caso, ai sensi dell'art. 155 c.p.c. la scadenza è di diritto prorogata al primo giorno seguente non festivo) sarebbe venuto a scadenza lunedì 28 giugno. L'effettivo deposito dell'atto introduttivo presso la Segreteria del Tribunale è invece avvenuto il 29 giugno, con un giorno di ritardo.

3c. Sul punto occorre allora esaminare la richiesta di concessione dell'errore scusabile avanzata dalle ricorrenti.

Il Collegio osserva che le norme sopra citate sui nuovi termini applicabili allo speciale rito accelerato in materia di appalti pubblici erano entrate in vigore da poche settimane e già era disponibile per gli operatori del diritto la bozza del decreto legislativo recante il testo del nuovo processo amministrativo che, meno di due mesi dopo, segnatamente il 16.9.2010, avrebbe nuovamente modificato l'iter processuale degli atti delle procedure di affidamento e, per quanto qui di interesse, portato a 15 giorni il termine per il deposito del ricorso. In tal modo, dall'aprile al settembre 2010, ossia in meno di 5 mesi, il sistema dei termini processuali - in una materia che già era governata da una stringente tempistica - ha visto succedersi 3 distinti regimi.

Pertanto, nel caso in esame, riferibile ad un periodo temporale di rapide mutazioni della normativa processuale, il Collegio reputa che sussista "*quel fondamento autonomo e oggettivo*" che permette la concessione dell'invocato beneficio (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 7.5.2008, n. 2094).

4. La difesa della resistente Amministrazione regionale sostiene poi, gradatamente, che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di un

interesse sostanziale e di legittimazione processuale in capo alle ricorrenti, le quali non possederebbero i requisiti per poter concorrere all'affidamento del servizio di produzione e di messa in onda dei comunicati sui lavori del Consiglio regionale.

L'eccezione tuzioristicamente sollevata deve peraltro essere disattesa alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che ritiene che le imprese operanti nel settore sono legittimate ad impugnare le deliberazioni di affidamento di un servizio pubblico a trattativa privata e che non sono *“tenute a documentare il possesso di una capacità operativa paragonabile a quella del soggetto prescelto, trattandosi di elemento che assume rilevanza solo in sede di successiva partecipazione alla gara e di aggiudicazione”* (cfr., *ex multis*, C.d.S., sez. V, 31.12.2007, n. 6797 e 27.10.2005, n. 5996).

In altri termini, la circostanza che Südtirol Service Kg non avesse un giornalista responsabile iscritto all'albo dei giornalisti italiani e che, anche per altri aspetti, *“non pareva avere, almeno al momento della proposta, i requisiti necessari per poter svolgere il servizio”* (in termini di copertura di rete e di indici di ascolto medi, oltre che di iscrizione alla Camera di commercio), come affermato nella memoria di costituzione della Regione autonoma, non presenta alcuna rilevanza in sede di rito, in quanto il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio non deve essere comprovato al fine del riconoscimento della legittimazione ad impugnare le deliberazioni di affidamento a trattativa privata ma solo in sede di partecipazione al confronto concorrenziale per conseguire l'aggiudicazione.

5. Quanto all'istanza della difesa delle parti ricorrenti che sia ammessa la prova testimoniale su individuate circostanze, il Collegio rileva che la documentazione depositata agli atti di causa da entrambe le parti processuali è completa e sufficiente ai fini della decisione senza che occorra assumere testimonianze.

Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

6a. In generale, il Collegio rileva primariamente che i contratti aventi ad oggetto la realizzazione e la messa in onda di una serie di programmi radiofonici sono espressamente esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 19 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163).

Tuttavia, l'art. 27 dello stesso Codice afferma che anche l'affidamento dei contratti aventi per oggetto servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione di esso, debba aver luogo *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”*, mentre nell'art. 2, commi 2, 3 e 4, è espressamente codificato, richiamando testualmente la L. 7.8.1990, n. 241, che le procedure e le attività in materia di contratti pubblici debbano espletarsi anche nel rispetto delle disposizioni di legge sul procedimento amministrativo.

L'immediata operatività dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento anche agli appalti esclusi dal Codice, a quelli sottosoglia e ai contratti diversi dagli appalti che suscitano l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, i quali non sono pertanto del tutto esclusi dall'ambito di applicazione

del diritto comunitario, è quindi un principio espressamente codificato, oltretutto consolidato nella giurisprudenza sia della Corte del Lussemburgo che del Consiglio di Stato. Infatti, entrambi i due organi giurisdizionali superiori sostengono che le Pubbliche amministrazioni non possono prescindere dall'obbligo di esperire comunque una procedura concorrenziale ai fini dell'individuazione del soggetto contraente, salvo che ricorrano le contenute eccezioni codificate per il ricorso alla trattativa privata le quali, comunque, *“costituiscono delle eccezioni al principio della messa in concorrenza degli appalti pubblici e, come tali, debbono essere interpretate restrittivamente”* (cfr., *ex multis*, Corte Giustizia CE, sez. V, 10.4.2003, n. 20 e C.d.S., sez. VI, 4.8.2009, n. 4890).

6b. Tornando al caso in esame, il Collegio osserva che con la deliberazione impugnata n. 89 del 2009 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha affidato a trattativa privata alla controinteressata Agenzia RMI la realizzazione e la messa in onda di servizi radiofonici in lingua tedesca, per un periodo di 3 mesi e per un totale pari ad € 5.603,48. Con l'altra deliberazione impugnata, la n. 108, nel mese di dicembre 2009 l'Ufficio di Presidenza ha prorogato lo stesso incarico per tutto l'anno 2010 a fronte di un preventivo di spesa pari a € 18.925,94.

L'Amministrazione precedente ha stipulato i due contratti a trattativa privata secondo quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 4, della legge provinciale di Trento 19.7.1990, n. 23, la quale si applica all'attività della Regione per il rinvio contenuto nell'art. 2 della legge regionale

22.7.2002, n. 2. Le disposizioni richiamate consentono, inoltre, qualora l'importo contrattuale non ecceda il valore di € 41.300,00 (importo aggiornato *ratione temporis*), di concludere il contratto “*mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei*”.

In tal senso, la difesa della resistente Amministrazione ha evidenziato che il valore complessivo di entrambe le deliberazioni impugnate “*ammonta ad appena € 24.529,42*” e che pertanto l'affidamento contestato non richiedeva l'esperimento di alcuna gara.

6c. Tale argomentazione non può essere condivisa dal Tribunale alla luce di quanto già affermato nella stessa materia con la sentenza n. 55, pubblicata il 18.2.2009, e in difetto di ragioni per modificare il proprio indirizzo:

- in termini generali, la trattativa privata è un criterio di selezione dei concorrenti di natura eccezionale e residuale, perché l'obbligo di fare applicazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento impone il ricorso a procedure concorrenziali, sia aperte che ristrette;
- nello specifico, la *ratio* perseguita dalla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 21 della L.p. n. 23 del 1990 che ammette la trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, “*coincide senza riserve con l'individuazione di un limite di valore, di volta in volta discrezionalmente apprezzato dal Legislatore, volto a rendere recessivi i visti principi di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza, cui conseguirebbero i costi sul piano economico e temporale indotti dall'obbligo non altrimenti evitabile di una pubblica gara o quanto meno di un confronto concorrenziale fra più partecipanti,*

privilegiando quelli non secondari di economicità e di proporzionalità dell'azione amministrativa. Il che equivale trasparentemente ad affermare che, al di sotto di un certo valore economico, possa ragionevolmente presumersi che la stipulazione diretta di un contratto non incida in modo significativo sulla concorrenza";

- dal consistente divario per accedere alla trattativa diretta tra la soglia nazionale (€ 20.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici) e quella provinciale discende, ad avviso del Tribunale, la necessità di una lettura della seconda di esse orientata ai richiamati principi comunitari che, pertanto, non può che essere restrittiva;

- in osservanza dell'obbligo di fornire alle norme nazionali, ma anche a quelle regionali e delle province autonome, un'interpretazione finalizzata ad armonizzarsi con i principi generali del diritto comunitario, occorre in conclusione affermare che in presenza di soggetti diversi che operano nel medesimo settore e che domandano di partecipare all'assegnazione di un servizio, pur avente un valore che rientra nella prescritta soglia per accedere all'affidamento diretto, si configura sempre e comunque il dovere dell'Amministrazione di dar corso al confronto fra di essi, previa fissazione dei requisiti minimi richiesti, quale passaggio imprescindibile per l'eventuale successiva trattativa diretta.

In definitiva, solo *“con un siffatto percorso sembrano trovare, infatti, ragionevole equilibrio, da una parte l'esigenza di salvaguardia dei principi del Trattato dell'Unione, nonché di quelli codificati dalla legge sul procedimento amministrativo, e, da altra parte, l'esigenza di garantire l'economicità dell'azione*

amministrativa che tollera, al di sotto del prescritto limite, lo svolgimento della trattativa diretta sempre che sussistano quelle stesse esigenze di economicità” (cfr., T.R.G.A. Trento, n. 55 del 2009, cit.).

6d. La conseguente applicazione, al caso di specie, di tale conclusione - posto che non è stato smentito che nell'autunno dell'anno 2009 si siano tenuti una serie di incontri tra i dirigenti responsabili del Consiglio regionale e il sig. Torggler che per conto dell'Agenzia Südtirol Service Kg stava predisponendo l'offerta per l'assunzione del servizio - comporta il riconoscimento dell'obbligo in capo all'Amministrazione di formalmente istruire, valutare e motivatamente graduare le proposte di tutti i potenziali interessati prima di stipulare il contratto per l'anno 2010.

In definitiva, con conseguente assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, l'atto introduttivo è fondato essendo illegittimo l'affidamento diretto a trattativa privata di un contratto senza che si sia proceduto all'apertura di un confronto concorrenziale fra quanti si erano presentati ed aspiravano a conseguire quel servizio. Il ricorso nella sua parte impugnatoria deve dunque essere accolto.

7a. Dall'accoglimento del ricorso consegue la necessità di affrontare dapprima la domanda di “*annullamento / caducazione*” del contratto, quindi quella risarcitoria.

Entrambe le domande non possono però trovare accoglimento.

7b. Quanto alla prima di esse, il Collegio ricorda che l'art. 122 del cod. proc. amm. sancisce che il giudice “*stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi*

delle parti ... dello stato di esecuzione del contratto”.

Nel caso all'esame il Collegio ritiene di non poter dichiarare l'inefficacia dei contratti, stipulati con l'Agenzia controinteressata a seguito dell'affidamento degli incarichi con le deliberazioni impugnate, sull'assorbente rilievo che la loro esecuzione è pressoché già integralmente avvenuta posto che riguardavano, rispettivamente, l'attività del Consiglio regionale degli ultimi 3 mesi del 2009 e dell'anno 2010.

7c. Transitando ora alla domanda risarcitoria, deve essere innanzitutto rilevato che le ricorrenti hanno primariamente chiesto il risarcimento del danno in forma specifica mediante la rinnovazione della procedura nel rispetto delle regole della pubblicità e della concorsualità.

Questa parte della domanda non può essere accolta in quanto, come già constatato, l'affidamento in esame riguardava l'attività del Consiglio regionale per un periodo temporale oramai trascorso. A ciò deve essere soggiunta la considerazione che le istanti, dopo aver formulato l'istanza cautelare, nella camera di consiglio per l'esame di essa vi hanno rinunciato. E tale circostanza deve costituire oggetto di apprezzamento ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, ai sensi degli artt. 124, comma 2, e 30, comma 3, cod. proc. amm.

7d. Il danno altrimenti risarcibile, a detta delle istanti, consisterebbe nella perdita della *chance* di partecipazione e di vittoria che esse avrebbero potuto spendere se fosse stato esperito il richiesto confronto.

Il danno da perdita di *chance* può essere liquidato solo in via equitativa, e secondo i criteri civilistici per determinare il danno da perdita di occasione favorevole in via equitativa in ragione della maggiore o minore probabilità dell'occasione perduta, avuto riguardo al grado di probabilità che gli interessati avrebbero avuto di aggiudicarsi il contratto se un confronto concorrenziale fosse stato esperito. Per giurisprudenza consolidata, inoltre, la *chance* è ristorabile ogni qualvolta la possibilità di vittoria sia seria (cfr., *ex multis*, C.d.S., sez. VI, 15.6.2009, n. 3829).

Sul punto, inoltre, il Collegio condivide l'argomentazione che, nel rispetto del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., la parte che invoca il danno da perdita di *chance* deve comunque fornirne almeno un principio di prova, in quanto anche l'occasione favorevole di cui le istanti lamentano la perdita deve presentare un minimo di concretezza (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 11.1.2010, n. 20). A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, al fine di ottenere il risarcimento per perdita di *chance*, è necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la ragionevole probabilità della verifica del danno e provi, conseguentemente, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr., C.d.S., sez. VI, 23.7.2009, n. 4628; sez. V, 19.3.2009, n. 1622; sez. IV, 4.7.2008, n. 3340).

Nella specie, nessun principio di prova è emerso nel processo, sicché non vi è alcuna dimostrazione che l'offerta delle ricorrenti si sarebbe dovuta preferire poiché più vantaggiosa. Perciò, anche questa parte della domanda non merita un favorevole apprezzamento.

8. In conclusione, pertanto:

- l'assoluta incertezza circa l'esito del confronto comparativo che, previa codificazione dei requisiti necessari per potervi concorrere, avrebbe dovuto essere indetto in luogo dell'affidamento diretto;
 - gli obblighi attuativi che conseguono alle statuizioni qui rese e che apportano un sicuro accrescimento per le ricorrenti vittoriose che potranno contare sulle prossime riedizioni della procedura (nel caso l'Amministrazione dovesse riassegnare il servizio di realizzazione e messa in onda di comunicati sulla propria attività per gli anni successivi al 2010) depurate dai vizi rilevati dal giudice;
 - la conseguente impossibilità di riassegnazione diretta del servizio a Radio Media International per un ulteriore periodo,
- sono circostanze tutte che conducono il Collegio a ritenere che la lesione al bene della vita lamentata dalle ricorrenti è adeguatamente riparata dall'annullamento degli atti impugnati e dagli obblighi conformativi che conseguono alla presente sentenza.

9. Tenuto conto della natura interpretativa della controversia, il Collegio reputa equo compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione

Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 145 del 2010, lo accoglie.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Alma Chietтини, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)